

ITSRIGHT

Legge di delegazione europea 2019 - A.S. 1721 Sulla Direttiva Copyright 2019/790/UE

Commissione Politiche dell'Unione europea
Senato della Repubblica

7 Maggio 2020

Premessa

La Direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore, introducendo regole adeguate alle nuove modalità di fruizione e consumo digitale di beni immateriali offerte ai cittadini.

Nell'ambito dello sfruttamento online delle opere della musica, la Direttiva ha l'obiettivo di rafforzare la posizione dei titolari dei diritti, ed in particolare degli autori e degli artisti interpreti e esecutori nei confronti delle piattaforme online, nell'ottica di una maggiore trasparenza e controllo sulle opere utilizzate da applicare anche per la necessaria e conseguente equa remunerazione da ricevere per tali sfruttamenti.

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

L'articolo 18 della Direttiva, insieme all'articolo 17, impattano direttamente sul rapporto tra titolari dei diritti e i servizi di musica e le piattaforme video in *streaming on demand*.

L'articolo 18, in merito a cui il Governo non ha previsto alcun criterio o principio all'articolo 9 del Disegno di Legge Delegazione europea, prevede una remunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito degli utilizzi digitali: un diritto al compenso da ricevere da parte delle piattaforme online che utilizzano opere protette.

Quanto previsto dall'articolo 18 rappresenta uno dei pilastri della Direttiva. Si può certamente definire uno degli interventi più significativi che il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno messo in atto nell'ambito della lunga discussione che ha caratterizzato l'iter di approvazione, con cui si è riconosciuto che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non ricevono una congrua parte della remunerazione dall'uso online delle loro esecuzioni.

È questa un'occasione unica per aggiornare il quadro normativo, in particolare a tutela degli artisti interpreti ed esecutori della musica. Essi infatti ad oggi non ricevono alcun adeguato compenso dalle piattaforme *streaming on demand*. Il nostro ordinamento prevede un equo compenso in favore degli artisti a carico solo di alcuni

soggetti utilizzatori per gli sfruttamenti c.d. lineari (radio, web radio, tv, web tv, pubblici esercizi, etc.) o per il noleggio e prestito.

Questo mentre gli artisti interpreti ed esecutori del video sono già tutelati in tal senso con una norma specifica introdotta nel nostro ordinamento più di 20 anni fa (articolo 84 comma 3 LDA) che concede loro il diritto a ricevere un equo compenso da negoziare collettivamente e direttamente con le piattaforme video *streaming on demand*.

Non è difficile immaginare quanto questa disparità pregiudichi non poco gli artisti interpreti ed esecutori della musica, se si tiene conto dell'incremento esponenziale che ha visto protagonista lo sfruttamento delle opere musicali in *streaming on demand* (+26% nel 2019).

Per gli artisti interpreti ed esecutori della musica, l'unica remunerazione legata al mondo digitale dello *streaming on demand* è ancorata agli accordi che essi siglano con il produttore discografico.

Gli artisti della musica non hanno alcun rapporto economico diretto con le piattaforme streaming. Dipendono dalle case discografiche, a cui trasferiscono o cedono in licenza i loro diritti; licenza a cui non sempre è legata una remunerazione nel tempo, se non per gli artisti interpreti principali. Ad esempio i musicisti di sessione o gli orchestrali, non ricevono nulla per gli utilizzi in *streaming on demand* delle opere a cui hanno partecipato. I loro contratti prevedono un pagamento *una tantum* al momento della sessione di registrazione che non prevede percentuali di remunerazione per gli utilizzi futuri, quali lo *streaming*.

Il grafico¹ mostra le somme che gli artisti della musica ricevono per lo sfruttamento in streaming: artisti interpreti principali lo 0.46% dei ricavi mentre gli altri artisti, quali gli esecutori ricevono lo 0%.



¹ Dati elaborati da SPEDIDAM, organizzazione collettiva francese che gestisce diritti per conto di artisti musica.

E così, come è stato con il diritto di prestito e noleggio di cui alla Direttiva 92/100/CEE, è necessario prevedere che gli artisti interpreti ed esecutori della musica, anche nel caso abbiano ceduto i loro diritti alle case discografiche, ricevano una remunerazione - adeguata e proporzionata come indica l'articolo 18 della Direttiva - dalle piattaforme *streaming on demand* ogni qual volta la loro opera viene trasmessa.

Come per il diritto al compenso per il prestito e noleggio, o per gli utilizzi broadcasting e di comunicazione al pubblico, così l'equo compenso per la messa a disposizione sulle piattaforme *on demand* non inciderebbe sui rapporti contrattuali che gli artisti hanno in essere con i produttori discografici. Gli attuali modelli di business, oltre ai rapporti contrattuali con cui sono disciplinati i diritti esclusivi rimangono quindi invariati.

L'articolo 18 - Remunerazione adeguata e proporzionata

La caratteristica fondamentale del nuovo diritto alla remunerazione di cui all'articolo 18 della Direttiva Copyright 2019/790/UE è che deve essere adeguato e proporzionato.

Il considerando 73 definisce l'adeguatezza e la proporzionalità lì dove afferma che deve essere *"adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete ed esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera"*.

La remunerazione dovrà quindi essere basata sull'effettivo sfruttamento dell'opera. Nel caso di servizi di musica *on demand*, i dati di utilizzo effettivo sono già nelle disposizioni delle piattaforme; il diritto può essere così negoziato, concesso in licenza e distribuito sulla base dello sfruttamento effettivo.

Il considerando 73 prevede anche la possibilità di un pagamento forfettario, ma la Direttiva stabilisce che *"non dovrebbe essere la regola"* perché non in grado di soddisfare il principio *"sull'effettivo sfruttamento dell'opera"*. Il pagamento forfettario, dovrebbe quindi essere limitato a casi specifici in cui i dati di utilizzo non sono disponibili o quantificabili.

Il considerando 73 oltre a chiarire come l'artista debba essere remunerato definisce anche come il diritto debba essere esercitato.

I diritti connessi, e in particolare i diritti al compenso, sono gestiti in Italia dagli organismi di gestione e le entità di gestione indipendente come previsto dal D.Lgs. 35/2017 che ha attuato la c.d. Direttiva collecting. La gestione collettiva nasce anche per rispondere alla più debole posizione degli artisti, interpreti ed esecutori, in particolare quelli non affermati.

È attraverso la gestione collettiva che si riducono inoltre drasticamente i costi di intermediazione, sia per gli artisti che per gli utilizzatori, come già accade nella gestione degli analoghi diritti (*broadcasting e public performance* ad esempio). Le organizzazioni collettive, che già negoziano con diverse tipologie di utilizzatori, dispongono di organizzazioni e tecnologie che garantiscono una gestione efficiente

del diritto alla remunerazione sulla base dei dati di utilizzo effettivo. Dati di cui le piattaforme di *streaming on demand* sono già in possesso e che potrebbero quindi essere gestiti in maniera efficiente e rapida.

Conclusioni – Nuovo criterio su articolo 18 Direttiva Copyright

Per un'efficace implementazione dell'articolo 18 della Direttiva 2019/790/UE, tenendo conto dell'impianto giuridico italiano e delle prassi di mercato, ITSRIGHT auspica che la Commissione Politiche dell'Unione europea introduca un novo criterio all'articolo 9 della Legge di Delegazione europea che preveda che gli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi, anche quando hanno ceduto il diritto di messa a disposizione sulle piattaforme *on demand* delle registrazioni a cui hanno partecipato, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata dalle piattaforme che le hanno utilizzate. E che tale diritto al compenso, sia, insieme agli altri già esistenti, gestito in forma collettiva dagli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al Decreto Legislativo collecting 35/2017.

ITSRIGHT

ITSRIGHT è un organismo di gestione collettiva nato nel 2010 per gestire, in Italia e all'estero, i compensi per i diritti connessi, dovuti per la pubblica diffusione di musica registrata, come previsto dalla legge sul diritto d'autore (LDA 633/1941).

ITSRIGHT, secondo operatore nel mercato per diritti raccolti e distribuiti agli artisti interpreti ed esecutori, gestisce i diritti di oltre 8 mila artisti diretti e 400 produttori diretti e di circa 200 mila artisti esteri grazie a accordi di reciprocità con 30 collecting estere.

Allegato 1

Articolo 18 e considerando 73 - Testi

Articolo 18 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Considerando 73

(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.